## CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861-62

MARTINELLI, relatore. La Commissione è stata convinta che non convenga in alcun modo introdurre nella legge quelle particolarità, le quali riescono per lo meno superflue. Ma è stata pure convinta che nelle leggi si debbano porre quei principii, ai quali debbano poi informarsi i successivi regolamenti.

In questo articolo 2 noi abbiamo accennato al principio della pubblicità, e sta bene che, accennato questo principio, il modo dell'applicazione sia riservata al potere esecutivo.

Noi abbiamo aggiunta un'altra prescrizione, vale a dire che nei luoghi noi quali si fa l'incanto siano depositati i documenti relativi. Certe questioni legali molto importanti renderanno più che opportuna questa disposizione. Ciò sia detto per la prima parte dell'articolo.

La seconda parte accenna ad un altro concetto, cioè alla distinzione fra il valore degli stabili ed il valore degli accessori o capitali.

Noi abbiamo creduto che questa distinzione meritasse di essere accolta nella legge per le conseguenze che se ne traggono in riguardo ai pagamenti.

MARCHETTI. Domando la parola.

COLOMBANI. Domando la parola.

MARTINELLI, relatore. Quando abbiamo parlato semplicemente del valore degli accessori e di capitali, noi non siamo entrati a definirli, perchè abbiamo creduto che le definizioni, descrizioni o parafrasi troppo male si addicano allo stile legislativo.

E l'onorevole Catucci sopratutto deve essersi accorto degl'inconvenienti che s'incontrano, volendosi entrare in quel sistema.

In fatto egli ha annoverato col suo emendamento i bestiami, le raccolte pendenti, i vivai, e cose simili.

Con questa dizione cose simili, volendosi dire di più, i dice meno, si sminuzza il concetto, rendendolo indeterminato, vago e confuso, e si usa una dizione che non può essere in alcun modo accolta nel linguaggio legislativo. Quando noi abbiamo preferiti i due termini di capitali ed accessori, non dubitammo di significare più convenientemente e compiutamente il vero concetto; e la locuzione comprende tutto, gli arnesi, le macchine, le scorte ed i bestiami, tutto quello insomma che abbia titolo di accessorio e di capitale. E la parola capitale ha un valore economico che non richiede spiegazione e commento.

Il pensiero del legislatore è abbastanza chiaro e preciso, e qualunque più minuta indicazione può essere senza difficoltà rimessa al regolamento.

La Commissione ritiene che l'articolo debba essere conservato intatto, perchè contiene due principii relativi alla pubblicità degli atti e alla distinzione dei valori.

Il deputato Marchetti ha la parola.

MARCHETTI. Io ho presentato due emendamenti alla Presidenza, di cui fu data lettura alla Camera, perchè trovo a ridire sopra quest'articolo 2.

Prima di tutto ho rilevato che, secondo il mio avviso, l'emendamento proposto dall'onorevole Catucci è mancante in una parte, ed eccede nell'altra. Io non sono per-

suaso di quanto sostiene l'onorevole relatore della Commissione, che cioè l'articolo provveda per una piena e soddisfacente pubblicità degl'incanti. Esso dice che si rimette poi al Governo per quelle misure che saranno del caso onde ottenere questa pubblicità. Ma io mi permetto di osservare che la Commissione, ammessa questa base, poteva anche risparmiare di esprimere che si dovesse pubblicare l'elenco estimativo nei comuni delle rispettive provincie; giacchè lasciando la cura al Governo di provvedere a queste emergenze, il Governo non avrebbe sicuramente pretermessa tale pubblicazione. Se adunque è detto nella legge dove si deve fare la pubblicazione per le regole generali di giurisprudenza, dove non è espresso non si può fare, almeno rimane sempre in arbitrio il farla o non farla.

Ora, io credo che l'interesse generale del paese sia che la massima pubblicità venga data agli incanti, tanto più che il nostro proposito sarebbe di fare vendite in piccoli lotti adattati alle persone che non hanno molta intelligenza, nè molta letteratura.

Per ciò io credo che, se lasciassimo l'articolo qual è, ne avverrebbe che l'elenco estimativo si pubblicherebbe, per esempio, la domenica, alla sera si ritirerebbe, se ne farebbe la relazione e si respingerebbe all'ufficio di sottoprefettura onde far constare che ne fu eseguita la pubblicazione; quindi alla dimane nessuno o ben pochi ricorderebbero il bando pubblicato, tanto meno nei suoi dettagli.

Io credo che non sarebbe poi nè una grande spesa, nè un grave incommodo quello di far depositare anche nella sala comunale una copia di quest'elenco, onde ciascun agricoltore, particolare, speculatore, possa prenderne visione a suo comodo.

Perchè volete che stia a notizia del pubblico solamente due, tre, cinque ore di un giorno per una volta tanto, e poi che non se ne abbia più la traccia? Io non trovo molto prudenziale questo sistema.

Partendo sempre dalla base che non è mai troppa la pubblicità, massime negli incanti di questa natura, io non mi sono accontentato dell'aggiunta fatta dall'onorevole deputato Catucci, che cioè l'inserzione di questo elenco fosse anche portata nella gazzetta ufficiale, ma vi ho aggiunto che sia altresì riferita nei fogli che in ciascun circondario hanno autorizzazione di fare le inserzioni legali, perchè vi saranno acquisitori aspiranti, i quali non leggono la gazzetta ufficiale, e potranno averne cognizione dalle gazzette locali.

Ne mi arresta l'osservazione dell'onorevole relatore della Commissione sulla spesa e sul volume dell'inserzione, perchè, come ha già osservato opportunamente l'onorevole Catucci, si può formare un piccolo sommario indicativo dei fondi e del prezzo, il che non può certamente riuscire di grande mole.

Non è dunque senza ragione che io ho aggiunto all'emendamento Catucci e l'enunciazione nelle gazzette locali autorizzate per le inserzioni legali, ed il deposito di un esemplare dell'elenco nelle sale comunali, da rimanervi a pieno soddisfacimento dei concorrenti.